

# **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DI LAVORI NONCHÉ DI PRESTATORI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO O A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE STABILITE DALL’ART. 14 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

## **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art.3 dell’allegato II.1 al D.Lgs.36/2023, e fatto salvo quanto previsto al successivo art.2, l’istituzione, l’implementazione e la gestione dell’Elenco degli operatori economici su piattaforma e-procurement individuata dall’Ente per l’affidamento e servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito “Codice”, nonché, per le procedure finanziati con fondi PNRR, PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea ai sensi del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021, ai fini dell’affidamento diretto o a mezzo di procedura negoziata di importo inferiore alle soglie stabilite dall’art. 14 del Codice, del Consorzio 4 Basso Valdarno (di seguito anche solo “Elenco”), che costituisce l’archivio informatizzato nel quale sono raccolti i dati nonché i requisiti generali, di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale degli Operatori Economici, interessati alla realizzazione di lavori o di servizi di ingegneria e architettura in favore del Consorzio 4 Basso Valdarno. Per operatore economico, ai fini del presente regolamento, si intende qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica (cfr art. 1, comma 1, lett.l dell’Allegato I.1 del D.Lgs.36/2023 Codice dei contratti pubblici).

L’Elenco è un archivio aperto a tutte le persone fisiche e giuridiche, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento che sono interessati ad avere rapporti contrattuali con il Consorzio 4 Basso Valdarno e dal quale quest’ultima può attingere, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n.36/2023, per l’affidamento dei lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 del predetto Decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto al successivo art.2. Con il presente regolamento il Consorzio 4 Basso Valdarno intende fissare i criteri per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco, stabilendone le modalità di utilizzo e di aggiornamento. Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori iscritti nell’Elenco, nel rispetto delle norme di cui agli artt.49 e 50 del D.Lgs. 36/2023 ed ai principi elencati al Titolo I del medesimo Decreto legislativo, al fine di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché del principio di rotazione degli inviti e affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Il presente Regolamento viene adottato per gli

affidamenti in relazione ai quali trova applicazione l'art. 50 del D.lgs. 36/2023 e relative norme e regolamenti attuativi, fatto salvo quanto previsto al successivo art.2.

La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso richiamata e la costituzione del predetto Elenco non costituiscono per il Consorzio 4 Basso Valdarno l'avvio di alcuna trattativa, procedura concorsuale, para-concorsuale o comunque di gara. L'istanza di iscrizione all'Elenco, le dichiarazioni, i documenti e gli altri dati resi dagli operatori economici, manifestano solo la disponibilità, da parte dei medesimi, ad essere candidati in procedimenti per affidamenti relativi a realizzazione di lavori rientranti nelle categorie di opere, categorie merceologiche e/o settori di servizi definiti nel Regolamento stesso. L'iscrizione all'Elenco non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito, né comporta alcun vincolo, in capo al Consorzio 4 Basso Valdarno per l'affidamento dei lavori. Resta comunque salva la facoltà per il Consorzio 4 Basso Valdarno di rivolgersi anche a fornitori non iscritti all'Elenco da selezionare mediante procedure di scelta del contraente nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice dei contratti pubblici. In particolare, l'istituzione dell'Albo non preclude alla Stazione appaltante di procedere all'acquisizione di lavori e servizi di architettura e ingegneria attraverso le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente. La Stazione appaltante si riserva, inoltre, di procedere, ove lo ritenga necessario o opportuno, alla pubblicazione di avvisi di manifestazione d'interesse / indagini di mercato, senza che tale scelta possa essere intesa di violazione di diritti in capo agli operatori economici qualificati iscritti all'Albo. Il presente Regolamento è liberamente accessibile tramite il sito istituzionale del Consorzio 4 Basso Valdarno all'indirizzo [www.bassovaldarno.it/](http://www.bassovaldarno.it/), sezione Amministrazione Trasparente.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e alle relative misure di attuazione. È in ogni caso fatto salvo quanto eventualmente previsto, in via più stringente, da specifici progetti europei e dalle relative regole operative.

Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e/o regolamentari.

## **2. AFFIDAMENTI A IMPRENDITORI AGRICOLI E CONSORZI E/O COOPERATIVE OPERANTI IN AMBITO FORESTALE**

Il Consorzio può stipulare contratti con imprenditori agricoli, sia in forma singola che in forma associata, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 228/2001 e dell'art.23, comma 6, della L.R.T. 79/2012 e smi, che tengano conto della prossimità tra le aree oggetto di intervento, della capacità tecnica e attrezzature già in possesso dell'impresa agricola e la presenza di pratiche di lavoro che tutelino l'ambiente, la biodiversità e le sistemazioni agrarie che limitino il dissesto idrogeologico. I limiti di importo annuale per tali affidamenti sono individuati dall'art.15 del D.Lgs. 228/2001 in € 50.000,00 per imprenditori in forma singola ed in € 300.000,00 per imprenditori in forma associata.

Il Consorzio, altresì, può stipulare contratti con consorzi e/o cooperative, operanti in ambito forestale, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 228/2001, dell'art.10 del D. Lgs. 34/2018 e dell'art.23, comma 6, della L.R.T. 79/2012 e smi, che tengano conto della presenza territoriale di sedi operative o basi sociali con occupati residenti nel territorio comprensoriale e/o provinciale di riferimento, della capacità ed attrezzature specifiche nonché dimensione occupazionale per il settore di riferimento e del curriculum lavori. I limiti di importo per

tali affidamenti sono individuati dall'art.2, comma 134 della L.244/2007 in € 190.000,00, fermo restando il limite di importo annuale per tali affidamenti individuato dall'art.15 del D.Lgs. 228/2001 in € 300.000,00 per imprenditori in forma associata.

I lavori rientranti in questa tipologia di affidamenti sono, a titolo semplificativo e non esaustivo:

- Pulizia e taglio di vegetazione nell'alveo e sulle sponde dei corsi d'acqua, dei canali consortili e delle opere irrigue;
- Ripresa di frana delle sponde dei canali e rimozione di parziali interrimenti del fondo dei canali stessi;
- Attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario ed alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico.

Al fine di semplificare la procedura di affidamento ed i relativi controlli e di perseguire una possibile rotazione negli affidamenti, il Consorzio promuove l'istituzione di appositi elenchi, come previsto al successivo art.3, penultimo e ultimo capoverso.

### **3. ELENCHI PER AFFIDAMENTO LAVORI**

Gli elenchi sono suddivisi in categorie di lavori e classi, riportate in calce al presente regolamento, ai quali ciascun operatore economico in possesso dei necessari requisiti può chiedere di essere iscritto.

Per l'elenco relativo ad affidamenti di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, in fase di iscrizione gli operatori economici dovranno selezionare la massima classifica SOA di interesse e posseduta per la singola categoria selezionata, con riferimento alle categorie di opere generali e specializzate di cui alla Tabella A dell'allegato II.12 del D.Lgs.36/2023 e, salva contraria indicazione dello stesso, verrà automaticamente iscritto anche in tutte le fasce inferiori a quella indicata.

Per l'elenco relativo ad affidamenti di importo inferiore o uguale ad € 150.000,00, le categorie di lavori sono le medesime, ma recanti l'apposizione "SENZA SOA". Inoltre, l'elenco relativo ad affidamenti di importo fino a 150.000 euro, gli operatori economici dovranno selezionare la classifica massima per singola categoria secondo le seguenti fasce di importo:

- FASCIA I<sup>^</sup> : da euro 0,00 a euro 39.999,99;
- FASCIA II<sup>^</sup>: da euro 40.000,00 a euro 99.999,99;
- FASCIA III<sup>^</sup>: da euro 100.000,00 a euro 150.000,00.

L'operatore economico che si iscrive in una fascia, limitatamente all'elenco relativo ad affidamenti di importo inferiore ad € 150.000,00 e salva contraria indicazione dello stesso, verrà automaticamente iscritto anche in tutte le fasce inferiori a quella indicata. È, pertanto, onere dell'operatore economico precisare in sede di iscrizione, rinnovo o aggiornamento, la fascia al di sotto della quale non ha interesse ad essere iscritto.

Per quanto attiene ai lavori, sarà onere dell'operatore economico che ne abbia intenzione e che abbia i requisiti, iscriversi separatamente ai due elenchi lavori sopra i € 150.000,00 e pari od inferiore ad € 150.000,00.

Per le finalità di cui al precedente art.2, l'elenco per gli affidamenti di lavori, limitatamente alle categorie OG8 e OG13, è separato per:

- operatori economici,
- imprenditori agricoli singoli,
- società cooperative e loro consorzi agricoli forestali.

L'iscrizione in uno dei tre elenchi suddetti è esclusiva, ovvero è ammissibile l'iscrizione, a condizione di avere i requisiti speciali richiesti, in uno solo di essi. Nell'ipotesi in cui venisse riscontrata l'iscrizione in due o più di essi, si procederà d'ufficio alla cancellazione delle iscrizioni meno recenti, fatta salva la diversa indicazione dell'iscritto.

#### **4. SOGGETTI AMMISSIBILI NELL'ELENCO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione le persone fisiche e giuridiche, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere.

L'iscrizione all'elenco degli esecutori di lavori è consentita ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 1 del Codice, limitatamente alle seguenti tipologie:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e ss.mm.ii.;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

Non è possibile richiedere l'iscrizione all'Elenco mediante l'istituto dell'avvalimento di cui all'art.104 del D. Lgs.36/2023 o nelle altre forme previste dall'art.65 del medesimo Codice non espressamente elencate.

#### **5. REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

I soggetti idonei per l'affidamento dei lavori, in riferimento alla fascia di importo a cui intendono iscriversi, devono possedere i seguenti requisiti:

##### **3.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE**

- a) di cui all'Articolo 94, 95 e 98 del Codice;
- b) insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159;
- c) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 09/03/2001, n. 165, e ss.mm.ii., o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Nel caso di Consorzio, l'assenza delle cause di esclusione deve sussistere sia per il Consorzio sia per ciascuna impresa consorziata.

### 3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- d) ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del Codice: iscrizione, ove previsto dalla propria natura giuridica, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. L'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia dovrà dichiarare, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11;
- e) limitatamente alle categorie OG8 e OG13 è ammessa l'iscrizione, ai sensi e per le finalità di quanto previsto nel D. Lgs.228/2001 e smi:
- o nell'elenco dedicato agli "Imprenditori agricoli" soltanto se l'operatore è iscritto in Camera di Commercio nella sezione speciale "imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti attività agricola";
  - o nell'elenco dedicato a "Società cooperative e loro consorzi agricoli forestali" soltanto se l'operatore è iscritto in Camera di Commercio come cooperativa o Consorzio con oggetto sociale attinente, direttamente o indirettamente, all'esecuzione di lavori di tipo forestale;

### 3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

- f) per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del Codice, euro, attestazione di qualificazione rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (SOA) in corso di validità, articolata in rapporto alle categorie di opere e all'importo delle stesse come disciplinato dall'Allegato II.12 del medesimo Codice, per le categorie e classi per le quali si richiede l'iscrizione;
- g) per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, (in assenza di SOA):
- o relativamente alle categorie diverse da OG2, OS2-A, OS2-B e OS25, secondo le disposizioni di cui all'art.28 dell'Allegato II.12 al D. Lgs.36/2023;
    - g.1) dichiarazione sui principali lavori analoghi svolti nell'ultimo quinquennio, relativi alle categorie per le quali viene richiesta l'iscrizione, di importo non inferiore alla fascia per la quale viene richiesta l'iscrizione, secondo la definizione di lavori analoghi di cui alla Deliberazione A.V.LL.PP. 11 giugno 2003 n. 165, ove presente, e alle categorie SOA per quelle non previste, fatta salva la verifica in occasione dei singoli affidamenti dell'effettiva analogia con i lavori svolti nel quinquennio;
    - g.2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente negli ultimi 5 anni non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza di iscrizione o, qualora l'attività sia esercitata da meno di 5 anni, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente dall'inizio dell'attività;
    - g.3) descrizione dell'attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell'operatore economico che dovrà essere adeguata all'esecuzione dei lavori nella categoria merceologica per la quale viene richiesta l'iscrizione;



- relativamente alle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25, secondo le disposizioni di cui all'art.10 dell'Allegato II.18 al D. Lgs.36/2023;
  - h.1) dichiarazione sui principali lavori svolti direttamente e in proprio della medesima categoria;
  - h.2) adeguato organico;
- il possesso della SOA esime l'operatore economico dal dover dichiarare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti;
- con espresso riferimento ai lavori analoghi di cui al precedente punto g.1), qualora sia richiesta l'iscrizione nella categoria OG13 i lavori svolti dovranno poter essere certificabili esclusivamente mediante Certificati di Esecuzione Lavori rilasciati sulla piattaforma ANAC dedicata;
- con espresso riferimento ai lavori analoghi di cui al precedente punto h.1), i lavori svolti dovranno poter essere certificabili esclusivamente mediante Certificati di Esecuzione Lavori rilasciati sulla piattaforma ANAC dedicata.

## **6. ELENCO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA**

L'elenco è suddiviso nelle categorie di servizi riportate in calce al presente regolamento, nelle quali ciascun Operatore economico in possesso dei necessari requisiti può chiedere di essere iscritto.

Per gli affidamenti di importo fino a 140.000 euro, gli operatori economici dovranno selezionare la classifica massima di importo per singola categoria con la seguente distinzione:

- FASCIA I<sup>^</sup> : da euro 0,00 a euro 39.999,99;
- FASCIA II<sup>^</sup>: da euro 40.000,00 a euro 99.999,99;
- FASCIA III<sup>^</sup>: da euro 100.000,00 a euro 140.000,00
- FASCIA IV<sup>^</sup>: da euro 140.000,01 a euro 221.000,00.

L'operatore economico che si iscrive in una fascia, salva contraria indicazione dello stesso, verrà automaticamente iscritto anche in tutte le fasce inferiori a quella indicata. È, pertanto, onere dell'operatore economico precisare in sede di iscrizione, rinnovo o aggiornamento, la fascia al di sotto della quale non ha interesse ad essere iscritto.

## **7. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALL'ELENCO PRESTATORI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA**

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione, gli operatori economici, ovvero le persone fisiche e giuridiche, che offrono sul mercato la realizzazione di servizi di architettura e ingegneria.

L'iscrizione all'elenco degli operatori economici esecutori di lavori è consentita ai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1 del Codice, limitatamente alle seguenti tipologie:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c) ed i consorzi, che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni

mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

Non è possibile richiedere l'iscrizione all'Elenco mediante l'istituto dell'avvalimento di cui all'art.104 del D. Lgs.36/2023 o nelle altre forme previste dall'art.65 del medesimo Codice non espressamente elencate.

È ammessa l'iscrizione all'operatore economico esclusivamente in forma singola, fermo restando la partecipazione alla procedura di gara nelle quali viene invitato in una delle forme di raggruppamento previste dall'art. 68 del Codice. In quest'ultima ipotesi gli altri operatori economici costituenti il raggruppamento possono non essere iscritti nell'elenco.

## **8. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO PRESTATORI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA**

Gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, in riferimento alla fascia di importo a cui intendono iscriversi, devono possedere i seguenti requisiti:

### **5.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE**

- a) di cui all'Articolo 94, 95 e 98 del Codice;
- b) insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159;
- c) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 09/03/2001, n. 165, e ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

## 5.2 REQUISITI DEI PROFESSIONISTI SINGOLI

- d) ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del Codice: iscrizione, ove previsto dalla propria natura giuridica, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. L'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia dovrà dichiarare, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.
- e) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o, per servizi diversi, in altra disciplina tecnica; per le procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o, per servizi diversi, altro diploma tecnico nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- f) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- g) essere in regola con l'aggiornamento professionale come stabilito dalla vigente normativa.

## 5.3 REQUISITI DELLE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI, DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA, DEI SOGGETTI ABILITATI IN FORZA DEL DIRITTO NAZIONALE, DEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Tutti i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. b) del Codice dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti nella Parte V dell'Allegato II.12 al Codice, artt. 35, 36, 37, 38 e 39.

## 5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- h) aver eseguito nel triennio precedente la data di iscrizione contratti analoghi per categoria e di importo dei lavori a base di calcolo degli onorari pari alla fascia di valore come definita nei punti successivi per la quale si chiede l'iscrizione.
- i) aver conseguito un fatturato globale maturato nel triennio fiscale precedente alla data di iscrizione pari a due volte il limite del valore della fascia per la quale è richiesta l'iscrizione. In generale, l'accesso alla prima fascia sarà consentito con la dichiarazione del possesso del solo requisito di cui al punto g).

## 9. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PUBBLICITÀ

Gli elenchi sono costituiti previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico sul sito internet del Consorzio 4 Basso Valdarno [www.bassovaldarno.it/](http://www.bassovaldarno.it/), nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Tipologie di procedimento", sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, nonché sulla piattaforma e-procurement individuata dall'Ente. L'Avviso stabilisce i requisiti di cui deve essere in possesso l'operatore economico ai fini dell'iscrizione allo specifico Elenco. L'iscrizione all'elenco avviene esclusivamente attraverso la piattaforma e-procurement e secondo le modalità di cui al presente capo.



Al fine dell'inoltro della istanza, è necessario registrarsi nella piattaforma predisposta dal Consorzio 4 Basso Valdarno, tramite il link indicato nell'Avviso, disporre di una casella di posta elettronica certificata e della firma digitale. Per la presentazione della domanda è richiesta la compilazione delle apposite sezioni del portale, il caricamento dei documenti necessari in formato elettronico e la loro sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ovvero da altra persona avente potere di impegnare la società, per mezzo del certificato di firma digitale, ai sensi del combinato disposto del D.lgs. n. 82/2005, e s.m.i. (c.d. Codice dell'amministrazione digitale), e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22.02.2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali", nonché autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Le domande prive di autorizzazione non verranno acquisite dal sistema.

La documentazione richiesta deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana giurata dinnanzi ad una Autorità italiana. L'invio della domanda di iscrizione comporta l'emissione di una comunicazione tramite PEC, quale ricevuta dell'avvenuta presentazione. Gli operatori economici saranno abilitati dopo la verifica della regolarità e completezza dell'istanza. Ogni operatore economico dovrà presentare la dichiarazione secondo la modulistica predisposta attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici. Il Consorzio si riserva, tuttavia, la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di dichiarazioni mendaci, l'Operatore economico sarà perseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Gli elenchi hanno durata indeterminata ed sono sempre aperti, consentendo a tutti gli operatori economici interessati e registrati sulla piattaforma e-procurement individuata dall'Ente di iscriversi in qualsiasi momento a decorrere dalla data e orario indicati nell'avviso pubblico di costituzione dei medesimi. Gli Elenchi, non appena costituiti, saranno costantemente aggiornati mediante l'inserimento degli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta.

Nella sezione del sito del Consorzio 4 Basso Valdarno, "Amministrazione trasparente" - "Tipologie di procedimento" saranno pubblicate eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento, con particolare riferimento alle categorie di opere o merceologiche e/o che il Consorzio 4 Basso Valdarno dovesse ritenere di apportare sulla base delle proprie esigenze. Gli Elenchi, una volta costituiti, saranno disponibile sulla piattaforma e-procurement dedicata.

## **10. CONVALIDA ISCRIZIONE, VERIFICA REQUISITI E VARIAZIONI SUCCESSIVE**

L'Operatore economico sarà ammesso, previo esame e valutazione della documentazione prodotta, normalmente entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, rispettando l'ordine cronologico di presentazione della domanda alla piattaforma, o, eccezionalmente, entro il termine massimo di 90 giorni in funzione della numerosità delle istanze presentate. L'iscrizione in Elenco per gli operatori economici avrà validità di 365 giorni dalla data di abilitazione al termine dei quali dovrà essere rinnovata la richiesta di iscrizione ai fini dell'attestazione del mantenimento dei requisiti, secondo le disposizioni di cui al successivo art.4.

Si precisa che l'indicazione dell'indirizzo PEC da parte degli operatori economici è obbligatoria per consentire di certificare lo scambio di comunicazioni. Pertanto, qualora l'operatore economico non indicasse un indirizzo PEC, non sarà possibile finalizzare la richiesta di inserimento nell'Elenco. Ai fini della

convalida il Consorzio 4 Basso Valdarno si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni, il Consorzio 4 Basso Valdarno rigetterà la richiesta di iscrizione. A pena di cancellazione dall'Elenco l'operatore economico è tenuto a informare il Consorzio 4 Basso Valdarno, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni, delle eventuali variazioni intervenute con riferimento ai requisiti di carattere generale o speciale. Il Consorzio 4 Basso Valdarno si riserva di effettuare controlli periodici, anche a campione, al fine di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione. Ove riscontri la carenza dei requisiti dichiarati, il Consorzio 4 Basso Valdarno procederà all'esclusione dall'elenco o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco, secondo la procedura di cui al successivo art. 11. Al termine di tale procedura, il Consorzio 4 Basso Valdarno convaliderà l'iscrizione all'Elenco, inserendo ciascun operatore economico, sulla base di quanto dichiarato nonché degli ambiti di interesse indicati, in una delle categorie merceologiche e/o opere presenti nella specifica sezione della piattaforma predisposta dal Consorzio 4 Basso Valdarno.

## **11. VALIDITÀ, ESCLUSIONI E RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ELENCO**

L'iscrizione all'Elenco ha durata illimitata, salvo non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento. Tuttavia, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, gli operatori economici devono manifestare con cadenza annuale, la volontà di rinnovo dell'iscrizione negli stessi e la persistenza dei requisiti di iscrizione. A tale scopo, al termine di ciascun anno dall'iscrizione all'Elenco verrà inviato 30 giorni prima un alert telematico (avviso telematico automatico), per consentire all'Operatore economico il rinnovo ed il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l'invio della documentazione necessaria per il rinnovo, con le modalità e nei tempi a tale scopo indicati dal Consorzio. Il mancato rinnovo non comporta l'esclusione dell'Operatore economico dall'Elenco, ma la sospensione dello stesso fino all'arrivo della richiesta di rinnovo. L'avviso, per costituire l'elenco, contenente le modalità di iscrizione è pubblicato in maniera permanente sul sito del Consorzio 4 Basso Valdarno <http://www.bassovaldarno.it/> e sul portale dedicato. L'iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni nonché delle regole di utilizzo della piattaforma.

La convalida ovvero il rigetto della richiesta di rinnovo o la collocazione in diverse sezioni dell'elenco sarà comunicata via PEC. Ai fini della convalida della domanda di rinnovo, il Consorzio 4 Basso Valdarno si riserva la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni il Consorzio 4 Basso Valdarno rigetterà la richiesta di rinnovo. Gli operatori economici inseriti nell'Elenco prendono atto che la verifica della incongruità tra quanto dichiarato nella domanda di iscrizione/rinnovo e quanto diversamente accertato dal Consorzio 4 Basso Valdarno comporterà - salvo la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente - la cancellazione dall'Elenco, la risoluzione immediata di qualsiasi eventuale rapporto contrattuale in essere, con riserva di richiedere il risarcimento dei danni, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con il Consorzio 4 Basso Valdarno.

## 12. SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dell'operatore economico iscritto dall'Elenco avrà luogo su richiesta dell'interessato comunicata a mezzo PEC ovvero automaticamente, nei seguenti casi:

- a) qualora l'operatore economico non abbia richiesto e ottenuto il rinnovo dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 4;
- b) qualora vengano meno i requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione ovvero il Consorzio 4 Basso Valdarno verifichi la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore successivamente all'iscrizione;
- c) qualora l'operatore economico ometta di comunicare, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale rilevanti ai fini dell'iscrizione all'Elenco;
- d) di grave negligenza, malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio dell'attività;
- e) presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e nei subappalti;
- f) per sopravvenuto conflitto di interessi con il Consorzio 4 Basso Valdarno
- g) per inibizione per legge o per provvedimento disciplinare di sospensione/interdizione all'esercizio della libera professione;
- h) qualora l'operatore iscritto all'Elenco ed invitato dal Consorzio 4 Basso Valdarno a presentare preventivo/offerta in tre diverse procedure finalizzate all'esecuzione di lavori nel biennio non abbia presentato alcun preventivo/offerta;
- i) qualora si riscontri l'iscrizione in più di un elenco di lavori (operatori economici, imprenditori agricoli o società cooperative e loro consorzi agricoli forestali), limitatamente alle iscrizioni meno recenti e fatta salva la diversa indicazione dell'iscritto;
- j) in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti di affidamento.

Nei casi di cancellazione sopra richiamati, il Consorzio invia all'operatore economico apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l'indicazione dei fatti addebitati e l'assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'Operatore economico non può essere invitato alle procedure di gara eventualmente bandite. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, il Consorzio adotta un provvedimento motivato con cui dispone la cancellazione dall'elenco. Tale provvedimento è comunicato all'operatore economico tramite PEC. Gli operatori economici cancellati dall'Elenco non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che sia decorso, a seconda della gravità dell'infrazione, un termine fino a un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione o un diverso termine previsto dai provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'operatore economico iscritto.

## 13. CRITERI E MODALITÀ DEGLI AFFIDAMENTI

Il Consorzio 4 Basso Valdarno, sulla base di specifiche esigenze rilevate e coerentemente allo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici, selezionerà gli operatori economici iscritti all'Elenco nell'ambito delle relative categorie



## CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA  
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438  
pec: [segreteria@pec.c4bassovaldarno.it](mailto:segreteria@pec.c4bassovaldarno.it)



merceologiche e/o opere indicati nella specifica sezione della piattaforma elettronica predisposta dal Consorzio 4 Basso Valdarno.

Rispetto agli elenchi degli operatori economici per lavori e dei professionisti per i servizi di ingegneria e architettura, la scelta degli operatori economici da invitare, in applicazione dell'art. 49 del Codice e ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4 dell'Allegato II.1 al medesimo Codice, sarà effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. I criteri di selezione applicati saranno riportati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente. La stazione appaltante si avvarrà del principio di rotazione in base ad inviti su categoria e classe e, in base alle categorie e relative fasce di importo richieste per lo specifico affidamento, selezionerà, volta per volta, gli operatori economici iscritti nell'elenco in base alla natura della prestazione e all'importo della stessa, anche mediante ulteriori criteri, oltre a quelli indicati sopra, debitamente motivati nella determina a contrarre.

Agli operatori economici viene assegnato un numero d'ordine in base alla data e ora di arrivo della domanda di iscrizione. In fase di selezione degli operatori da invitare, verranno privilegiati gli operatori in ordine inverso rispetto agli inviti ricevuti sulla categoria o prestazione prevalente della gara e sulla relativa classe. A parità di numero di inviti, gli operatori sono ordinati secondo il numero d'ordine assegnato in elenco. In fase di selezione degli operatori da invitare, il sistema informativo applica algoritmi di perequazione alle nuove iscrizioni (cosiddetti "inviti virtuali"), al fine di evitare che le stesse beneficino di un vantaggio di posizione rispetto agli operatori già inseriti in elenco.

Ai fini della corretta applicazione del criterio di rotazione, il Settore che ha adottato la determinazione a contrattare procede, inoltre, ad inserire i dati relativi all'esito della procedura di affidamento (dati di invito e aggiudicazione, operatori economici invitati e aggiudicatario) all'interno del richiamato Portale.

Rispetto agli elenchi delle società cooperative e loro consorzi agricoli forestali per lavori, verrà presa in considerazione la presenza di sedi operative in prossimità dei tratti di corso d'acqua oggetto di intervento. A parità di prossimità verranno attuati criteri di selezione analoghi a quelli sopra delineati per gli operatori economici.

Rispetto agli elenchi degli imprenditori agricoli per lavori, verrà presa in considerazione la prossimità dei terreni sui cui gli stessi esercitano la loro attività ai tratti di corso d'acqua oggetto di intervento. A parità di prossimità verranno attuati criteri di selezione analoghi a quelli sopra delineati per gli operatori economici.

Gli affidamenti sottosoglia possono essere effettuati in deroga al principio di rotazione nelle ipotesi previste dal comma 5 e comma 6 dell'art. 49 del Codice. Inoltre, la deroga è consentita in casi eccezionali, per ragioni tecniche, debitamente motivate, ed attinenti al possesso di requisiti specifici in capo all'esecutore del lavoro o del servizio. In questa ultima ipotesi all'operatore economico sarà addebitato l'invito.

Qualora per una determinata categoria di lavori, il numero degli operatori economici presenti nell'elenco, in possesso dei requisiti richiesti dalla specifica procedura, sia inferiore al numero minimo richiesto dalla legge o dal Regolamento, il Consorzio si riserva la facoltà di consultare altre imprese che, benché non presenti nell'elenco o inseriti per categorie diverse, siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Salvo quanto sopra esposto, il Consorzio potrà individuare gli operatori economici anche attraverso indagini di mercato, mediante avviso pubblico sul sistema regionale START per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta o

attraverso la consultazione delle imprese iscritte sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione).

Si ricorrerà al sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al periodo precedente è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura di affidamento sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

Per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità. Il Consorzio 4 Basso Valdarno si riserva di valutare la sussistenza di conflitti di interessi e/o cause di incompatibilità ai fini dell'eventuale cancellazione o sospensione dall'Elenco. L'operatore economico, ai fini dell'affidamento di lavori e opere, dovrà dichiarare espressamente la insussistenza di eventuali conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità attuali e/o potenziali in relazione alle attività da svolgere. Qualora durante l'esecuzione dell'incarico il Consorzio 4 Basso Valdarno dovesse accertare una situazione di conflitto di interessi ovvero una causa di incompatibilità in capo all'operatore economico il rapporto in essere verrà immediatamente risolto con riserva, da parte del Consorzio 4 Basso Valdarno, di richiedere il risarcimento dei danni e preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro.

#### **14. RESPONSABILE ELENCO OPERATORI ECONOMICI**

Il Responsabile della tenuta e della gestione dell'Elenco, nonché Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Dott. Ing. Sandro Borsacchi, o suo delegato tramite nomina espressa.

#### **15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il Consorzio 4 Basso Valdarno dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 ed al D. Lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla procedura in oggetto, potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento si potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Consorzio 4 Basso Valdarno; e mail [privacy@c4bassovaldarno.it](mailto:privacy@c4bassovaldarno.it).

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, l'interessato potrà visitare il sito consortile [www.bassovaldarno.it](http://www.bassovaldarno.it) nell'apposita sezione dedicata al GDPR dalla quale potrà scaricare l'informativa completa, oppure accedendo direttamente al seguente link <http://www.bassovaldarno.it/esercizio-diritti-dell'interessato/>."





## CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA  
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438  
pec: [segreteria@pec.c4bassovaldarno.it](mailto:segreteria@pec.c4bassovaldarno.it)



### 16. FORO COMPETENTE

Le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento e quelle relative all'iscrizione, sospensione o cancellazione dall'elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

### 17. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alla normativa vigente e in particolar modo al D.lgs. n. 36/2023, al D.P.R. n. 445/2000, nonché alla Legge n. 241/1990.

## **LAVORI – CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE**

### **- OPERE GENERALI**

- OG 1: Edifici civili e industriali
- OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
- OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
- OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo
- OG 5: Dighe
- OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
- OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio
- OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
- OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica
- OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione
- OG 11: Impianti tecnologici
- OG 12: Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale
- OG 13: Opere di ingegneria naturalistica

### **- OPERE SPECIALIZZATE**

- OS 1: Lavori in terra
- OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
- OS 2-B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
- OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
- OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori
- OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione
- OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
- OS 7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
- OS 8: Opere di impermeabilizzazione
- OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
- OS 10: Segnaletica stradale non luminosa
- OS 11: Apparecchiature strutturali speciali
- OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza
- OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili
- OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato
- OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
- OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
- OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica
- OS 17: Linee telefoniche e impianti di telefonia

- OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio
- OS 18-B: Componenti per facciate continue
- OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
- OS 20-A: Rilevamenti topografici
- OS 20-B: Indagini geognostiche
- OS 21: Opere strutturali speciali
- OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
- OS 23: Demolizione di opere
- OS 24: Verde e arredo urbano
- OS 25: Scavi archeologici
- OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
- OS 27: Impianti per la trazione elettrica
- OS 28: Impianti termici e di condizionamento
- OS 29: Armamento ferroviario
- OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefoni-ci, e televisivi
- OS 31: Impianti per la mobilità sospesa
- OS 32: Strutture in legno
- OS 33: Coperture speciali
- OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
- OS 35: Interventi a basso impatto ambientale

### **CLASSIFICHE SOA - LIVELLI DI IMPORTO**

- I: fino a euro 258.000;
- II: fino a euro 516.000;
- III: fino a euro 1.033.000;
- III-bis: fino a euro 1.500.000;
- IV: fino a euro 2.582.000;
- IV-bis: fino a euro 3.500.000;
- V: fino a euro 5.165.000;
- VI: fino a euro 10.329.000;
- VII: fino a euro 15.494.000;
- VIII: oltre euro 15.494.000.

## **CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI – SERVIZI TECNICO/PROFESSIONALI**

### **001 PIANIFICAZIONE**

001\_PAE - paesaggio, ambiente, naturalizzazione, foreste  
001\_TER – territorio e urbanistica

### **002 STUDI DI FATTIBILITA' - STIME E VALUTAZIONI PARTICOLAREGGIATE ED ANALITICHE**

002\_ED - edilizia  
002\_ST - strutture  
002\_IM - impianti  
002\_IN – infrastrutture per la mobilità  
002\_ID - idraulica  
002\_TC – tecnologie della informazione e della comunicazione  
002\_PAE - paesaggio, ambiente, naturalizzazione

### **003 RILIEVI AGONOMICI E BOTANICI - STUDI AGRONOMICI ED ANALISI VEGETAZIONALI**

003\_PAE - paesaggio, ambiente, naturalizzazione, foreste  
003\_TER – territorio e urbanistica

### **004 INDAGINI, RELAZIONI, VERIFICHE SPECIALISTICHE E RELATIVI ELABORATI TECNICI**

004\_ARC - relazione archeologica  
004\_GES – relazione geologica e sismica  
004\_GEO - relazione geotecnica  
004\_IDR - relazioni idrogeologica ed idraulica  
004\_SIS - relazione sismica e sulle strutture - verifiche tecniche, statiche ed indagini strutturali, prove e misure strumentali  
004\_PMA - piano di monitoraggio ambientale  
004\_SIA – studio di prefattibilità, di impatto ambientale e fattibilità ambientale (screening VIA – VIA – VAS - AIA)  
004\_PAE – relazione paesaggistica

### **005 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA**

005\_CSI – coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione (d.lgs. 81/08)  
005\_RDL – rappresentante del datore di lavoro committente per lavori da svolgere in ambienti confinati (d.p.r. 177/11)

### **006 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA – PROGETTAZIONE ESECUTIVA - REDAZIONE DI PERIZIE TECNICHE E DI ELABORATI PROGETTUALI**

006\_ED - edilizia  
006\_ST - strutture  
006\_IM - impianti

006\_IN – infrastrutture per la mobilità  
006\_ID - idraulica  
006\_TC – tecnologie della informazione e della comunicazione  
006\_PAE - paesaggio, ambiente, naturalizzazione

**007 VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**

007\_ED - edilizia  
007\_ST - strutture  
007\_IM - impianti  
007\_IN – infrastrutture per la mobilità  
007\_ID - idraulica  
007\_TC – tecnologie della informazione e della comunicazione  
007\_PAE - paesaggio, ambiente, naturalizzazione

**008 DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA O DI CANTIERE**

008\_ED - edilizia  
008\_ST - strutture  
008\_IM - impianti  
008\_IN – infrastrutture per la mobilità  
008\_ID - idraulica  
008\_TC – tecnologie della informazione e della comunicazione  
008\_PAE - paesaggio, ambiente, naturalizzazione

**009 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP**

009\_ED - edilizia  
009\_ST - strutture  
009\_IM - impianti  
009\_IN – infrastrutture per la mobilità  
009\_ID - idraulica  
009\_TC – tecnologie della informazione e della comunicazione  
009\_PAE - paesaggio, ambiente, naturalizzazione

**010 VERIFICHE, COLLAUDI E RILASCIO CERTIFICAZIONI**

010\_CST – collaudo statico  
010\_CTA – collaudo tecnico amministrativo  
010\_ACU – verifiche e valutazione in campo acustico  
010\_ENE – diagnosi energetica e certificazione energetica  
010\_INC - pratiche relative al rilascio del certificato di prevenzione incendi

**011 SERVIZI TOPOGRAFICI E PRATICHE CATASTALI**

011\_RIL – rilievi topografici e frazionamento dei terreni  
011\_BAT – rilievi batimetrici